


**REGIONE LOMBARDIA
PER LA SETTIMANA
EUROPEA PER LA
SICUREZZA E LA
SALUTE SUL LAVORO**

Milano
24 ottobre 2023



COMPONENTI

Sottogruppo di lavoro: Formazione salute e sicurezza sul lavoro

Composizione	Cognome Nome	Regione
Coordinatori	Gallinari Lia - SPSAL - Reggio Emilia	Emilia-Romagna
	Lombardi Donato - Ufficio sicurezza - P.a. di Trento	P.a. Trento
Componenti	Arianna Cutilli - responsabile ufficio "Prevenzione e sicurezza" presso il DPFO10	Abruzzo
	Milena Monaco	
	Franco Caracciolo	
		Basilicata
	Patrizia Vergara – Spisal Palmi	Calabria
	Alberto Citro - ASL NA1Centro	Campania
	Gallinari Lia [coordinatrice]	Emilia-Romagna
	Luigi Roccatto - direttore SPSAL Modena Area sud	
	Alessandrini Barbara	Friuli-Venezia Giulia
	Angelo Sacco - U.o.c. S.Pre.S.A.L. della ASL RM4	Lazio
	Iljana Pastorino - Dipartimento Salute e Servizi Sociali	Liguria
	Ivano Re - ATS Milano	Lombardia
	Marco Morone – referente GTI	
	Paolo Pascucci – Università degli Studi di Urbino/Osservatorio Olympus	Marche
	Lucia Isolani – SPSAL – MACERATA	
		Molise
	Ivo Paris	P.a. di Bolzano
	Lombardi Donato [coordinatore]	P.a. di Trento
	Alessandro Palese – Regione Piemonte	Piemonte
	Giacomo Porcellana - SPreSAL ASL TO3	
Fulvio Longo - SPESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro	Puglia	
Stefania Zaccolo - Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico	Sardegna	
Antonio Leonardi – Regione Sicilia/ASPCT	Sicilia	
Lionella Bardazzi – Regione Toscana	Toscana	
Domenico Viggiano - Az. USL Sud Est		
Gabriella Madeo	Umbria	
Anita Mombelloni	Valle d'Aosta	
Fabrizio Turati	Veneto	

APPROCCIO METODOLOGICO – Tempi – gruppi - modalità

1° STEP - Incontri gruppi tematici Sotto gruppo tecnico Formazione

2° STEP – Riunioni plenarie Sotto gruppo tecnico Formazione

3° STEP – REGIONI CON PARTI SOCIALI

4° STEP – CONFRONTO CON GTI

5° STEP RIUNIONI GESTITE DA MINLAV presenti PARTI SOCIALI

6° STEP GRUPPO RISTRETTO coordinato dal Ministero Lavoro (MINLAV-REGIONI-INAIL-INL)

7° STEP incontri di informazione al sotto gruppo

IL FOCUS

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**;
- b) l'individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori** in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle **modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa**;
- b-bis) il **monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione**, nonché il **controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa** di riferimento, sia **da parte dei soggetti che erogano la formazione**, sia **da parte dei soggetti destinatari della stessa**.

PASSAGGI PRINCIPALI

Individuazione dei **soggetti formatori** e dei **docenti**.

Definizione di percorsi formativi omogenei, per le varie figure, compreso CSP e CSE, con l'**individuazione di moduli didattici, obiettivi e contenuti**.

Individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della **formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro**.

Individuazione della durata, dei **contenuti minimi per la formazione delle imprese affidatarie** (*ex art. 97, comma 3-ter*).

PASSAGGI PRINCIPALI

Definizione degli obblighi formativi previsti dal D.P.R. 177/2011 (**Operatori che operano in ambienti sospetti di inquinamento**) l'**individuazione di moduli didattici, obiettivi e contenuti.**

Integrazione **nuove attrezzature** per cui è richiesta la formazione abilitante (*ex art. 73, comma 5*).

- macchine raccolte frutta - caricatori per movimentare materiali – carriponte -

Organizzazione aggiornamenti per le varie figure

METODOLOGIE E VERIFICHE APPRENDIMENTI

Definizione di metodologie e procedurale per la progettazione della formazione

Definizione delle modalità e degli ambiti per l'erogazione della formazione:

- **Presenza fisica**
- **Videoconferenza sincrona**
- **E-learning**

Definizione di modalità e strumenti per la valutazione della formazione:

- **Valutazione degli apprendimenti**
- **Verifica efficacia**

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- **Comunicazione**
- **Controlli documentali**
- **Monitoraggio**

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Introduzione di un nuovo articolo relativo agli obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento

Articolo 23-bis.

Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento

- 1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*
- 2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.*
- 3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.*

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Modifica all'art. 18, comma 3-bis. (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

*3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, **23-bis**, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*